

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1989

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe.

(90/10/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 967/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3182/88<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 dicembre 1989, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi residui per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° gennaio 1990, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 30 000 t, cui si aggiunge automaticamente, se del caso, un quantitativo complementare di 8 100 t, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 486/85;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi

sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/227/CEE<sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 dicembre 1989, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

*Regno Unito:*

— 430,0 t originarie del Botswana,

*Germania:*

— 150,0 t originarie dello Swaziland,

*Paesi Bassi:*

— 16,520 t originarie del Botswana.

*Articolo 2*

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di gennaio 1990 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

— Botswana:	18 916,0 t
— Kenia:	142,0 t
— Madagascar:	7 579,0 t
— Swaziland:	3 363,0 t
— Zimbabwe:	8 100,0 t

*Articolo 3*

Gli Stati membri, all'eccezione del Portogallo, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 103 del 15. 4. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 13.<sup>(5)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.<sup>(6)</sup> GU n. L 93 del 6. 4. 1989, pag. 25.